

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/Cf (2003/2004)

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Prof. Piero SANDULLI	- Presidente f.f.
Avv. Salvatore CATALANO	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Avv. Mario VALITUTTI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 21 luglio 2003, ha adottato le seguenti decisioni, le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 16 BIS, COMMA 2, LETT. B), DELLE N.O.I.F. E 14 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, CIRCA LE SANZIONI DA APPLICARE NELLA FATTISPECIE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO PREVISTO DAL COMMA 1 DELL'ART. 16 BIS CITATO

PREMESSA

Il Procuratore Federale, con provvedimento del 14.5.2003, ha deferito alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Maurizio Zamparini, Presidente dell'U.S. Città di Palermo, l'U.S. Città di Palermo, Franco Dal Cin, Amministratore Unico dell'A.C. Venezia 1907 e l'A.C. Venezia 1907, per rispondere, tra gli altri, lo Zamparini, della violazione dell'art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 16 bis delle N.O.I.F., per aver detenuto contestualmente partecipazioni in due Società di capitali esercenti l'attività calcistica a livello professionistico militanti nello stesso campionato.

Sulla base di quanto emerso dalla relazione dell'Ufficio Indagini del 10.3.2003, il Vice Procu-

ratore Federale, nella riunione della Commissione Disciplinare del 10.7.2003, ha concluso per la affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e per le irrogazioni delle seguenti sanzioni:

- allo Zamparini, la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società in ambito federale per un periodo di un anno, ex art. 16 bis delle N.O.I.F.;
- all'U.S. Città di Palermo, quella dell'ammenda di € 20.000,00, ex art. 16 bis, delle N.O.I.F.;
- al Dal Cin, quella dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società in ambito federale per un periodo di sei mesi, ex art. 1, comma 1, C.G.S.;
- all'A.C. Venezia 1907, quella dell'ammenda di € 10.000,00, ex art. 2, comma 4, C.G.S..

La Commissione Disciplinare ha rilevato che l'atto di deferimento attiene all'illecito amministrativo di cui all'art. 16 bis delle N.O.I.F. e che "tale norma, al comma 2 lett. b), prevede come sanzione irrogabile *"a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la perdita della qualità di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 9 C.G.S."*

Rileva, altresì che, poiché l'art. 9 del vigente Codice di Giustizia Sportiva riguarda fattispecie del tutto diverse da quella in esame, deve ritenersi che il richiamo contenuto nell'art. 16 bis vada correttamente riferito, invece, all'art. 14 del citato Codice che, in sostituzione del "vecchio" art. 9, disciplina le "sanzioni a carico di dirigenti, soci di associazioni e tesserati".

Rileva, inoltre, che "tra le sanzioni ivi previste non è più contemplata *la perdita temporanea della qualità di socio della società* (di cui al previgente art. 9)."

La Commissione Disciplinare, pertanto, ritiene che si sia in "presenza di una lacuna normativa per l'individuazione della sanzione applicabile nella fattispecie di illecito in oggetto del presente deferimento non potendo ipotizzarsi una sorta di *ultrattività* del precedente art.9 C.G.S., in palese contraddizione con l'intento del legislatore sportivo di abolire detta sanzione dal novero di quelle irrogabili nei confronti di dirigenti, soci e tesserati."

Osserva, infine, che "né d'altro canto può ritenersi che la sanzione applicabile alla fattispecie sia quella dell'inibizione *a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale* così come richiesto dalla Procura Federale" considerata "l'evidente diversità di natura e di effetti giuridici tra la sanzione di cui all'art. 9 comma 1 lett. f) del previgente C.G.S. e quella di cui all'art. 14 comma 1 lett. e) dell'attuale C.G.S. (già lett. e) del "vecchio" art. 9)."

CONSIDERAZIONI

1. Appare condivisibile l'osservazione della Commissione Disciplinare relativa alla circostanza che il richiamo dell'art. 16 bis, comma 2, lett. b) delle N.O.I.F. vada (correttamente) riferito all'art. 14 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, che, in sostituzione del precedente art. 9 disciplina le “sanzioni a carico di dirigenti, soci di associazioni e tesserati”, e la conseguente sottolineatura che tra le sanzioni previste dal citato art. 14 non è più contemplata la perdita temporanea della qualità di socio della società (di cui al previgente art. 9);
2. Desta perplessità, invece, l'affermazione della Commissione Disciplinare che non possa ritenersi applicabile alla fattispecie la sanzione “dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale”, così come richiesto dalla Procura Federale, “considerata l'evidente diversità di natura e di effetti giuridici tra la sanzione di cui all'art. 9 comma 1 lett. f) del previgente C.G.S. e quelle di cui all'art.14 comma 1 lett.e) dell'attuale C.G.S. (già lett. e) del vecchio art. 9).”
3. Si ritiene, tuttavia, che più che una “lacuna normativa” si sia in presenza di un mancato coordinamento della norma di cui all' art. 16 delle N.O.I.F. con le vigenti norme del Codice di Giustizia Sportiva.

Pertanto, in attesa che a ciò si provveda, occorre, nel caso di specie, individuare la sanzione applicabile in base alla normativa vigente, non potendosi ipotizzare una “ultrattività” del previgente art. 9 C.G.S..

Sulla scorta delle suesposte considerazioni, la Corte ritiene che, allo stato dell'attuale formulazione del testo normativo, il comportamento antiggiuridico denunciato dal Procuratore Federale ricada comunque sotto l'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e sia perseguibile con le sanzioni previste dallo art. 14 del medesimo Codice.

P.Q.M.

la Corte federale, pronunciando sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, rilevato il difetto di coordinamento delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., in particolare dell'art. 16, con quelle del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, constatando, comunque, la persistente antiggiuridicità del comportamento rilevato, ritiene sanzionabile lo stesso sulla base degli artt. 1 e 14 del Codice di Giustizia Sportiva.

2. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI

La Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alla istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato i pareri di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi:

calciatori

Matera Valentino e Tondo Giuseppe :

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell' invocato beneficio.

.....

IL PRESIDENTE F.F.
(Prof. Piero Sandulli)

Publicato in Roma il 28 luglio 2003

IL SEGRETARIO
(Avv. Giancarlo Gentile)

IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Carraro)